



•ALERT•

8 SETTEMBRE 2020

La costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP: dal “Cura Italia” al decreto 23 luglio 2020 del MIPAAF

IL PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI DOP E IGP NEL DECRETO CURA ITALIA

A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del nostro [ultimo alert](#) in tema di pegno sui prodotti agro-alimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (*“Prodotti DOP e IGP”*), introdotto dall’art. 78, comma 2-*duodecies* del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (c.d. *“Decreto Cura Italia”*), convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, torniamo a parlare della nuova forma di pegno rotativo sviluppata in risposta alla crisi generata dall’emergenza Covid-19 a beneficio dei produttori agro-alimentari. Ciò a fronte della pubblicazione in data 29 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale del decreto 23 luglio 2020 (*“Decreto”*) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) avente ad oggetto la costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Il pegno rotativo è una forma di garanzia che si caratterizza per la possibilità data ai produttori (i) di impegnare un Prodotto DOP e IGP in favore di uno o più creditori rimanendo nella disponibilità della merce oggetto di pegno che continua dunque ad essere utilizzata nel processo produttivo (pegno non possessorio); (ii) di poter sostituire i Prodotti DOP e IGP originariamente costituiti in garanzia senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di



garanzia e sempre che i prodotti offerti in sostituzione abbiano identico valore (rotatività dei prodotti sottoposti a pegno).

L’operatività del nuovo istituto, secondo quanto disposto dal comma 2-*terdecies* dell’art. 78 predetto, segue due binari differenti:

- per i prodotti per i quali già ora vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) (costituito con L. 4 giugno 1984, n. 194, art. 15) – ossia prodotti vitivinicoli e olio d’oliva - le registrazioni previste dalla nuova norma si eseguono nel SIAN e per questi prodotti l’istituto pare immediatamente applicabile (salvo l’aggiornamento tecnico dei registri telematici);
- per ogni altro prodotto è stato disposto che un decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definirà la disciplina dei relativi registri.

Il MIPAAF, conformemente a quanto previsto dall’art. 78, comma 2-*terdecies* del Decreto Cura Italia, ha recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che disciplina il pegno rotativo dei Prodotti DOP e IGP.

IL DECRETO MINISTERIALE PER LA COSTITUZIONE DEL PEGNO ROTATIVO SUI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DOP E IGP, INCLUSI I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE BEVANDE SPIRITOSE

L'art. 1 del Decreto (*Ambito operativo*) chiarisce che i Prodotti DOP e IGP possono essere sottoposti a pegno a partire dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di immagazzinamento, sempre che siano identificate in conformità alle modalità previste dall'art. 2 del Decreto in tema di annotazione nei registri.

La disciplina della registrazione dei Prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno si differenzia a seconda che si tratti di prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nel SIAN, vale a dire vino e olio, o prodotti diversi da questi ultimi.

Quanto ai primi, il debitore può procedere all'annotazione dei prodotti vitivinicoli e dell'olio d'oliva nei registri telematici, rispettivamente, di cui al Decreto del MIPAAF del 20 marzo 2015, n. 293 recante *disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo* e di cui all'art. 7 del Decreto del MIPAAF del 23 dicembre 2013, n. 16059 recante *disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti*.

In particolare, il debitore dovrà annotare nei registri telematici le informazioni elencate all'Allegato II del Decreto, quali: (i) la tipologia, (ii) il quantitativo da utilizzare quale pegno, (iii) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato, (iv) il lotto per il prodotto confezionato, (v) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo, (vi) l'istituto bancario interessato, (vii) il valore del pegno in euro. Il debitore dovrà, poi, provvedere alla comunicazione al creditore dell'operazione di annotazione dei prodotti oggetto di pegno presenti nei registri telematici del vino e dell'olio d'oliva entro il giorno successivo alla registrazione. Quanto al creditore questo, in sede contrattuale, potrà chiedere ed ottenere la visibilità dei registri.

Con riferimento alla seconda categoria di prodotti, invece, si prevede che all'atto di costituzione del pegno il creditore debba provvedere ad annotare su un registro conforme a quello *sub* Allegato I del Decreto, annualmente vidimato da un notaio, una serie di indicazioni inerenti agli elementi costitutivi del pegno, e dunque: (i) la data di costituzione del pegno, (ii) la sua durata, (iii) la ragione sociale

dell'azienda, (iv) le unità produttive, (v) il mese/anno di produzione, (vi) la varietà, (vii) la regione di produzione, (viii) la partita o il lotto, (ix) il codice identificativo, (x) Kg/Litri, (xi) il valore in euro.

Infine, l'art. 3 del Decreto disciplina l'estinzione totale o parziale della costituzione in pegno dei Prodotti DOP e IGP che avviene mediante annotazione della constatazione della cancellazione sui registri telematici istituiti nell'ambito del SIAN e sul registro di cui all'Allegato I del Decreto.

PEGNO ROTATIVO NEL SETTORE VITIVINICOLO

L'intervento del legislatore nel settore vitivinicolo con riferimento al pegno rotativo risponde ad esigenze di mercato dettate dall'emergenza da Covid-19, nonché alle difficoltà legate al regolare flusso della distribuzione. La frizione dei consumi e la crisi di alcuni settori direttamente legati al settore vitivinicolo hanno fortemente inciso sul tradizionale sistema di distribuzione del vino. In questo contesto la nuova disciplina in tema di pegno rotativo può rappresentare un'opportunità particolarmente rilevante per i produttori aventi esigenze di accesso al credito e dotati di magazzini importanti.

Non è un caso che si registrino già alcune esperienze nelle terre del Brunello di Montalcino, dove ha preso il via un'operazione innovativa che coinvolge Banco Bpm e che mira a rafforzare uno fra i prodotti DOP italiani più rinomati. È interessante osservare come alcune cantine abbiano deciso di porre a garanzia il vino sfuso prevedendo la possibilità, alla luce della natura rotativa del pegno, di sostituirlo con la produzione derivante dalle vendemmie dell'annate successive.

Allo stesso modo, anche altre aziende vitivinicole di diversi prestigiosi territori rappresentativi del vino italiano hanno intrapreso accordi con istituti di credito che permetteranno l'accesso preferenziale al credito bancario. In particolare, il Consorzio del Vino Chianti Classico ha raggiunto un accordo con Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco Alba Langhe Dogliani un accordo di collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Da ultimo anche il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ha firmato con Monte dei Paschi di Siena una convenzione avente ad oggetto un prestito garantito dal vino prodotto esclusivamente da uve di proprietà per un importo pari all'80% del prezzo medio delle mercuriali definite dalle Camere di Commercio al tempo della domanda di finanziamento.

Alla luce delle diverse intese raggiunte tra i consorzi di tutela e gli istituti di credito si evince come l'istituto introdotto dal Decreto Cura Italia e successivamente disciplinato dal Decreto sia stato accolto con favore da parte delle aziende vitivinicole dimostrando le potenzialità e l'efficacia del pegno rotativo che auspicabilmente troverà applicazione anche in relazione ad altri prodotti DOP e IGP.

CONCLUSIONI

Il pegno rotativo sui Prodotti DOP e IGP è innanzitutto uno strumento strategico che agevola l'**accesso al credito** alle imprese e ne abbassa il costo, poiché grazie a tale istituto le banche saranno incentivate ad accettare determinate merci quale titolo di garanzia sui prestiti concessi.

Questo avverrà attraverso **facilitazioni in termini operativi**, poiché non sarà necessario porre in essere gli adempimenti previsti per la costituzione del pegno in occasione di ogni mutamento/sostituzione del prodotto oggetto del pegno stesso. Inoltre, in questo modo le aziende del settore agroalimentare potranno valorizzare i propri prodotti anche prima della loro commercializzazione (si pensi, ad esempio, ai prodotti facenti parte del magazzino).

Perché le aziende agricole possano rinfrancarsi dagli effetti dell'emergenza Covid-19 e possano, altresì, diventare maggiormente tecnologiche, nell'ottica di una agricoltura 4.0 e di precisione, è necessario agevolare gli **investimenti** e immettere liquidità nelle aziende. Forme di approvvigionamento finanziario come il pegno agricolo rotativo possono coadiuvare tale trasformazione dando alle aziende la possibilità di concentrarsi sugli aspetti produttivi e sulla piena ripresa dell'attività commerciale post pandemia.

La possibilità data ai consorzi di tutela di definire accordi strategici con gli istituti di credito, al fine di garantire la definizione di convenzioni volte ad assicurare ai propri associati un accesso al credito agevolato in ragione della novità normativa richiamata, rappresenta una grande opportunità per il settore produttivo.

LCA Studio Legale nel corso degli ultimi anni ha maturato un'ampia esperienza in tale settore così come nella definizione di accordi con l'obiettivo di determinare sistemi semplici, agevoli e concretamente efficaci a beneficio del settore produttivo.

CONTATTI

Nicola Lucifero

nicola.lucifero@lcalex.it

Alice Magnani

alice.magnani@lcalex.it

Francesco Cazzini

francesco.cazzini@lcalex.it

Martina Terenzi

martina.terenzi@lcalex.it

